

dossier

Dicembre 2020

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

Atto del Governo n. 209



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 187



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 280

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Ambito di applicazione e definizioni.....	1
Articoli 1, 2 e 3.....	1
Capo II Organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale	2
Articoli da 4 a 12	2
Capo III Laboratori	5
Articoli da 13 a 16.....	5
Capo IV Personale del Servizio fitosanitario nazionale	6
Articoli da 17 a 25	6
Capo V Sorveglianza degli organismi nocivi delle piante sul territorio nazionale	8
Articoli 26 e 27.....	8
Capo VI Emergenze fitosanitarie	9
Articolo da 28 a 33	9
Capo VII Registro Ufficiale degli Operatori Professionali	11
Articoli da 34 a 36	11
Capo VIII Passaporto delle piante	12
Articoli da 37 a 41	12
Capo IX Controlli ufficiali.....	13
Articoli da 42 a 48	13
Capo X Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.....	15
Articoli 49 e 50.....	15
Capo XI Sistema informativo Fitosanitario.....	16
Articoli da 51 a 54	16
Capo XII Sanzioni amministrative e norme finanziarie	17
Articolo da 55 a 57	17
Capo XIII Norme transitorio e finali	18
Articoli 58 e 59.....	18

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	209	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625	
Riferimento normativo:	Articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	5 ^a (Bilancio) e 9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede <i>consultiva</i>	XIII Agricoltura V Bilancio
	14 ^a (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i>	XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019).

In particolare, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 117 del 2019, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 117 del 2019, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e al regolamento (UE) n. 2017/625, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

Il provvedimento si compone di 59 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articoli 1, 2 e 3

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del presente provvedimento e individua il Servizio Fitosanitario nazionale quale organizzazione nazionale per le attività di protezione delle piante definendone la principale funzione ovvero l'insieme di competenze e attività volte alla protezione delle piante, delle produzioni agricole, del patrimonio forestale e dei territori. Si stabilisce che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.

L'articolo 2 elenca le definizioni che si applicano al provvedimento in esame, distinguendole da quelle già presenti nei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.

L'articolo 3 fornisce la descrizione di ciò che si intende per attività di protezione delle piante e stabilisce come queste siano distinte in attività di previsione, di prevenzione e mitigazione dei rischi fitosanitari e di gestione delle emergenze fitosanitarie. Per ciascuna di tali attività si provvede a descriverne i contenuti

La RT afferma che le norme in questione non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

Articoli da 4 a 12

L'articolo 4 designa il Servizio fitosanitario nazionale quale autorità competente per la protezione delle piante. Il Servizio fitosanitario nazionale è articolato in Servizio fitosanitario centrale, in Servizi fitosanitari regionali, in Servizi fitosanitari delle province autonome e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8. Il Comitato fitosanitario nazionale è l'organo deliberativo tecnico del Servizio fitosanitario nazionale. Si prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome partecipino, secondo le rispettive competenze e ordinamenti, alle attività di protezione delle piante.

L'articolo 5 descrive la struttura e le competenze del Servizio fitosanitario centrale. Tale Servizio opera presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e di vigilanza sull'applicazione delle attività di protezione delle piante e l'autorità di collegamento, in materia fitosanitaria, che funge da punto di contatto con gli altri Stati membri e la Commissione europea. Il Servizio dispone di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero per garantire lo svolgimento dei compiti di propria competenza, conforme alla dotazione calcolata in base ai parametri contenuti nell'allegato 1. Vengono poi elencate le competenze e le funzioni del Servizio fitosanitario centrale e si dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale.

L'articolo 6 individua i Servizi fitosanitari regionali quali autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di protezione delle piante. La struttura è composta di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per lo svolgimento dei compiti di protezione delle piante, pari almeno alla dotazione minima calcolata in base ai parametri di cui all'allegato 1. Vengono poi descritte le competenze dei Servizi fitosanitari regionali. Si stabilisce che le competenze relative all'elaborazione di disciplinari di difesa e all'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari, potranno essere organizzate anche in strutture diverse da quelle del Servizio fitosanitario regionale.

L'articolo 7 disciplina la composizione e le funzioni del Comitato Fitosanitario Nazionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato fitosanitario nazionale si avvale, a titolo consultivo, per le proprie competenze scientifiche, di enti e istituzioni scientifiche e ne elenca i relativi rappresentanti. Si dispone che il Comitato fitosanitario nazionale ha potere deliberativo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di protezione delle piante. Si stabilisce che ai componenti il

Comitato e ai partecipanti a titolo consultivo non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.

L'articolo 8 individua nel Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) l'istituto Nazionale di riferimento per la protezione delle piante e di supporto scientifico del Comitato fitosanitario nazionale. Si specifica che l'istituto di riferimento ha le strutture, le dotazioni umane e le conoscenze per svolgere i compiti di propria competenza.

L'articolo 9 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie e ne definisce la relativa composizione e le competenze. Il Segretariato rappresenta il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10 del presente provvedimento. Per ciascuna delle emergenze dichiarate dal Comitato Fitosanitario nazionale, il Segretariato organizza riunioni di coordinamento con i partecipanti indicati. Inoltre, il Segretariato relaziona periodicamente al Comitato fitosanitario su ciascuna emergenza in atto. Ai componenti il Segretariato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo e ai relativi lavori.

L'articolo 10 dispone l'istituzione di Unità territoriali per ciascuna emergenza fitosanitaria. In particolare, ciascun Servizio Fitosanitario regionale istituisce sul proprio territorio una Unità territoriale per la gestione di una emergenza fitosanitaria, che dia attuazione al piano di azione per il contrasto dell'organismo nocivo e alle ordinanze stabilite dal Servizio fitosanitario centrale. Si definisce la composizione e le competenze delle Unità territoriali, stabilendo che le stesse mantengano un costante scambio di informazioni con il Segretariato di cui all'articolo 9 in relazione alla evoluzione dell'emergenza in atto. Ai componenti le Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo e ai relativi lavori.

L'articolo 11 dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, istituiscano e disciplinino l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurino le attività di protezione delle piante e contestualmente il rispetto dei requisiti previsti dall'art.5 del regolamento (UE) 2017/625 in relazione alle autorità competenti. Pertanto, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'attuazione delle attività di protezione delle piante, garantiscono le necessarie risorse per la messa in atto di misure fitosanitarie.

L'articolo 12 stabilisce che il Servizio fitosanitario nazionale, in qualità di autorità competente proceda ad audit interni e adotti le misure appropriate alla luce dei relativi risultati. Il Servizio fitosanitario centrale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta un programma di audit indirizzato alle strutture del Servizio fitosanitario nazionale, ai laboratori e alle strutture delegate ai controlli ufficiali. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano di audit, e le linee guida per l'effettuazione degli audit. Le relazioni di audit sono esaminate dal Comitato fitosanitario nazionale che, eventualmente, delibera i correttivi necessari.

La RT con riferimento all'articolo 5 afferma che le disposizioni rappresentano norme preesistenti, opportunamente aggiornate, di cui all'articolo 49 del d.lgs. 214/2005 e che il Servizio fitosanitario centrale svolgerà i propri compiti con le risorse a legislazione vigente.

Analogamente per l'articolo 6, la RT evidenzia che si tratta di disposizioni relative a norme preesistenti, opportunamente aggiornate, di cui all'articolo 49 del d.lgs. 214/2005 e sono descritte la struttura e le competenze che riprendono le disposizioni già contenute nell'articolo 50 del D.lgs. 214/2005, opportunamente aggiornate. Le

Regioni e le Province autonome provvederanno, nell'ambito della loro potestà, allo svolgimento dei compiti assegnati.

Con riferimento all'articolo 7 che istituisce il Comitato fitosanitario nazionale e ne definisce la composizione e le funzioni, la RT afferma che tali disposizioni rappresentano norme preesistenti di cui all'articolo 52 del d.lgs. 214/2005, opportunamente adeguate e aggiornate. Le attività ad esso assegnate saranno svolte con le risorse attualmente disponibili.

Relativamente all'articolo 8 la RT evidenzia che l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante assicura lo svolgimento dei compiti attribuiti nell'ambito delle risorse e con le dotazioni disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 9 che istituisce il Segretariato per le emergenze fitosanitarie, la RT afferma che tali norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dello Stato.

Relativamente all'articolo 10 che dispone che ciascun Servizio Fitosanitario regionale istituisca, sul proprio territorio, una Unità territoriale per la gestione di una emergenza fitosanitaria, la RT specifica che le Regioni e le Province autonome provvederanno nell'ambito della loro potestà e con le risorse disponibili a legislazione vigente ad assicurare l'attuazione dei compiti previsti.

Con riferimento all'articolo 11, la RT si limita a descrivere la norma.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 12, che stabilisce che il Servizio fitosanitario nazionale, in qualità di autorità competente proceda ad audit interni e adotti le misure appropriate alla luce dei relativi risultati, la RT afferma che lo svolgimento di tale attività sarà garantito con le risorse del Fondo per la protezione delle piante.

Al riguardo, si osserva che le norme in parte ripropongono le disposizioni preesistenti, opportunamente aggiornate, del decreto legislativo n. 214 del 2005 e in parte introducono nuove tipologie di organismi e attività, nonché collaborazioni esterne al Servizio fitosanitario nazionale. Relativamente ai compiti attribuiti alle Regioni e alle Province autonome, andrebbe assicurata la sostenibilità finanziaria delle misure a valere sulle risorse dei propri rispettivi bilanci.

In tal senso, con riferimento all'istituzione del Segretariato per le emergenze fitosanitarie e alle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie andrebbe assicurata l'assenza di oneri oltre che con riferimento ai componenti il segretariato e le unità territoriali, anche relativamente al funzionamento di tali organi.

Sulla designazione del Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) come Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, si osserva che l'articolo 8 pone a suo carico una lunga serie di compiti, a fronte dei quali andrebbero forniti elementi che dimostrino l'adeguatezza delle strutture e dotazioni disponibili per svolgerli.

Sulla realizzazione di audit interni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, prevista dall'articolo 12, andrebbe fornita una stima dei costi attesi per tali attività, al fine di valutare la congruità dello stanziamento previsto dal successivo articolo 57.

Sulle altre disposizioni che aggiornano quelle già vigenti, andrebbero forniti elementi di dettaglio tali da dimostrare la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente.

CAPO III LABORATORI

Articoli da 13 a 16

L'articolo 13 prevede la designazione con decreto ministeriale di uno o più laboratori nazionali di riferimento che rispettino tutti i requisiti e le prescrizioni di cui agli articoli 37 e 100 del regolamento 2017/625. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento è reso disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale. Qualora vengano meno i requisiti prescritti o in caso di mancata effettuazione delle attività previste, la designazione dei laboratori è revocata su parere del Comitato fitosanitario nazionale. Infine, vengono elencati i compiti che il laboratorio nazionale di riferimento è chiamato a svolgere su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale.

L'articolo 14 stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali si dotino di laboratori ufficiali e li designano, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nei territori di propria competenza e inserendo i dati nel Sistema informatizzato disciplinato dall'articolo 52. Si definiscono le modalità di designazione di un laboratorio e si prevede la possibilità per i Servizi fitosanitari regionali di designare, quale laboratorio ufficiale, il laboratorio già designato da altro Servizio fitosanitario regionale, anche in relazione a singole metodiche di analisi. Inoltre, i Servizi fitosanitari regionali possono designare quale laboratorio ufficiale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purché rispetti i requisiti e le prescrizioni previste.

L'articolo 15 dispone che con provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali potranno rivolgersi per l'effettuazione di analisi.

L'articolo 16 istituisce la Rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante che include l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, i laboratori nazionali di riferimento, i laboratori ufficiali e altri laboratori. Questi ultimi possono far parte di tale Rete, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, in quanto operano nel territorio nazionale nel settore della protezione delle piante e della ricerca e sperimentazione agraria e purché si impegnino a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale. Infine, si definisce le finalità della Rete laboratoristica nazionale e si dispone che la Rete sia sottoposta al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale.

La RT afferma che il presente Capo, introducendo le disposizioni già contenute nell'articolo 53 del decreto legislativo n. 214 del 2005, opportunamente aggiornate, prevede l'istituzione di una Rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante al fine di garantire una efficace cooperazione e collaborazione tra le diverse strutture laboratoristiche e perseguire un miglioramento delle attività di protezione delle piante sul territorio nazionale. Secondo la RT lo svolgimento delle attività previste sarà garantito con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, al fine di dimostrare la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente per lo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni in esame, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'istituzione della rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante, anche in considerazione della circostanza che sono rimessi a successivi decreti ministeriali la definizione delle caratteristiche, delle competenze e delle strutture dei laboratori.

CAPO IV

PERSONALE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

Articoli da 17 a 25

L'articolo 17 dispone in merito alla dotazione di personale del Servizio fitosanitario nazionale. In particolare, si stabilisce che il personale tecnico, che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale, è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Si richiamano gli obblighi di riservatezza che il personale tecnico è chiamato a rispettare nell'adempimento dei propri doveri e attività. Le dotazioni di personale del Servizio fitosanitario nazionale sono definite sulla base dei parametri di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, rideterminati, almeno ogni tre anni, con decreto ministeriale.

L'articolo 18 definisce la figura dell'ispettore fitosanitario ed elenca i requisiti tecnici e professionali dell'ispettore. Viene specificato il profilo professionale nel quale gli ispettori fitosanitari devono essere inquadrati. Tali ispettori fitosanitari devono operare su incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario regionale competente che provvede in forma scritta a definire controlli e altre attività ufficiali per le quali l'ispettore fitosanitario è stato designato. Si definiscono i compiti degli ispettori fitosanitari, compresa la possibilità di elevare sanzioni in caso di trasgressioni e si attribuisce loro la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

L'articolo 19 definisce le caratteristiche e i requisiti degli Agenti fitosanitari operanti presso il Servizio fitosanitario regionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio. Gli Agenti fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Gli agenti fitosanitari devono operare su incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario regionale competente che provvede in forma scritta a definire controlli e altre attività ufficiali per le quali l'agente fitosanitario è stato designato. Essi rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

L'articolo 20 disciplina la figura dell'Assistente fitosanitario, quale tecnico professionalmente qualificato e operante presso strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali che risponde tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può nominare Assistenti fitosanitari che nell'esercizio delle loro funzioni si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente per territorio. I nominativi sono inseriti in apposita sezione del registro nazionale del personale del servizio fitosanitario nazionale. Si specificano i compiti e gli adempimenti degli Assistenti fitosanitari.

L'articolo 21 disciplina la figura del responsabile fitosanitario ufficiale, stabilendo che gli ispettori fitosanitari, gli agenti fitosanitari e gli assistenti fitosanitari sono responsabili fitosanitari ufficiali con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti. Si stabilisce che gli ispettori fitosanitari sono designati certificatori e come tali sono autorizzati a firmare certificati e altri attestati ufficiali. Con decreto ministeriale possono essere nominati responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, funzionari che operano presso altre amministrazioni di diritto pubblico purché rispondano

funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. I nominativi di tale personale sono inseriti in una apposita sezione del registro nazionale del personale del servizio fitosanitario nazionale.

L'articolo 22 indica le funzioni dei responsabili fitosanitari ufficiali e dei certificatori.

L'articolo 23 stabilisce che il Servizio fitosanitario centrale garantisca la formazione e l'aggiornamento del proprio personale attraverso piani annuali di formazione approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale formazione consiste in un corso strutturato sulla base del programma e delle modalità approvate dal Comitato fitosanitario nazionale. L'aggiornamento del personale consiste in moduli anche di breve durata ripetuti in differenti località del territorio per meglio rispondere alle esigenze del personale e facilitare la partecipazione sempre secondo un programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale. I Servizi fitosanitari regionali, per motivi di urgenza, possono organizzare corsi di formazione o aggiornamento, in assenza di corsi nazionali. Alle necessità in esame si provvede con le risorse afferenti il fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Infine, si prevede che ai corsi di formazione o di aggiornamento, possano partecipare, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, anche figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario centrale.

L'articolo 24 istituisce il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale definendone la struttura. Gli ispettori e gli agenti fitosanitari sono nominati, previa verifica dei requisiti richiesti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e i nominativi inseriti nel registro, dandone informazione al Servizio fitosanitario competente che provvederà ad inquadrarli nei rispettivi ruoli. Si disciplina poi l'aggiornamento a tale Registro del personale nonché la cancellazione dal registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

L'articolo 25 disciplina il riconoscimento e l'identificazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale, prevedendo che il documento di riconoscimento, con validità quinquennale, sia definito dal comitato fitosanitario nazionale. L'uso di loghi, stemmi, denominazioni o altro segno distintivo riferiti al Servizio fitosanitario nazionale è riservato esclusivamente al personale di tale Servizio fermo restando la possibilità per il Servizio fitosanitario centrale di approvare l'utilizzo nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità attribuite al Servizio fitosanitario nazionale. Con decreto ministeriale vengono definite le norme per la disciplina dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei DPI e altre dotazioni affinché il personale in servizio sia prontamente riconosciuto nell'espletamento delle attività di protezione delle piante.

La RT afferma che la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di chiarimento relativamente alle dotazioni del personale del servizio fitosanitario nazionale e alla idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a far fronte ai relativi oneri.

Si osserva che l'allegato 1 recante i parametri per le dotazioni minime, non risulta nel testo normativo ma è riprodotto nella sola versione disponibile sul sito del Senato, dopo l'analisi tecnico normativa, per cui in questa collocazione non avrebbe valore normativo. A parte ciò, andrebbe chiarito se le dotazioni minime previste corrispondano al personale attualmente in servizio presso il servizio nazionale e i servizi regionali in tutti i profili di inquadramento, con equivalenza degli oneri.

A tal fine si segnala che le norme in esame sembrano introdurre la figura degli assistenti fitosanitari non considerata in maniera diretta dal vigente decreto legislativo n. 214 del 2005. Tale figura è considerata nell'allegato 1 come personale esterno e per tale motivo non rientra nella dotazione minima afferente al Servizio fitosanitario nazionale. Comunque, atteso che tale figura opera su espresso incarico del responsabile del servizio fitosanitario regionale competente per territorio, andrebbe chiarita la titolarità dei relativi oneri e la presenza di risorse a legislazione vigente e se, infine, il loro utilizzo possa determinare in capo alle amministrazioni di appartenenza eventuali pregiudizi nello svolgimento delle proprie attività di competenza e la necessità di provvedere con ulteriori risorse umane e conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

Analogo chiarimento andrebbe poi fornito con riguardo alla figura dei funzionari che operano presso altre amministrazioni di diritto pubblico e che possono essere nominati responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori.

Con riferimento agli oneri derivanti dalle attività di formazione e aggiornamento del personale del servizio fitosanitario nazionale, attesa l'apposita previsione di una clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno fornire la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza di tali effetti, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Infine, andrebbero forniti elementi di dettaglio circa gli oneri derivanti dalla predisposizione dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei DPI e delle altre dotazioni da utilizzare per il riconoscimento del personale in servizio nell'espletamento delle proprie attività, specificando le risorse finanziarie eventualmente previste a legislazione vigente da utilizzare a copertura.

CAPO V

SORVEGLIANZA DEGLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Articoli 26 e 27

L'articolo 26 disciplina la predisposizione di piani di emergenza per gli organismi nocivi. In particolare, si dispone che il Servizio fitosanitario centrale con il supporto dell'istituto nazionale di riferimento, elabori, per ciascuno degli organismi nocivi prioritari di cui all'art. 6 del regolamento 2016/2031 e di cui al regolamento 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale un Piano di emergenza e ne definisce i contenuti, stabilendo, tra l'altro, le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di detto organismo nocivo. Il Piano di emergenza è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale e può interessare più organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. Si prevede un monitoraggio da parte del Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'istituto nazionale di riferimento, dei Piani di emergenza che se del caso vengono

aggiornati. Il Servizio fitosanitario centrale, con successivo provvedimento, definisce le modalità per l'esecuzione degli esercizi di simulazione sull'attuazione dei Piani di emergenza.

L'articolo 27 dispone che i Servizi fitosanitari regionali effettuino indagini sugli organismi nocivi, inclusi quelli individuati nell'ambito di un Programma annuale di indagine nazionale. Il Servizio fitosanitario centrale, supportato dall'istituto nazionale di riferimento e sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali. I Servizi fitosanitari regionali sulla base delle analisi di rischio, in relazione al proprio territorio, elaborano e trasmettono annualmente al Servizio fitosanitario centrale la proposta delle indagini che saranno effettuate nell'anno civile successivo. Sulla base di tali proposte il servizio fitosanitario centrale predispone la proposta di un programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi e adotta tale programma previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. A tale programma di indagine è data divulgazione tramite il sito web. Inoltre, si prevede la predisposizione di programmi di indagine pluriennali e la loro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Le informazioni e i dati relativi ad organismi nocivi sul territorio, collezionati sul territorio nazionale dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, i Centri di ricerca afferenti al CREA ed altri enti pubblici alimentano il Sistema informatico fitosanitario, secondo indicazioni che saranno fornite dal Sistema fitosanitario centrale. Inoltre, si dispone che dati e informazioni aggiuntive, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale possano essere inseriti nel Sistema informatico fitosanitario e consultati anche da Università e altri enti di ricerca. Infine, si dispone che le attività di sorveglianza del territorio siano coordinate dal Servizio fitosanitario centrale in collaborazione con l'istituto nazionale di riferimento.

La RT afferma che lo svolgimento da tali attività sarà assicurato con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, atteso che i piani di emergenza devono indicare, tra l'altro, le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse, appare necessario, al fine di valutare la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente, fornire maggiori informazioni circa le effettive risorse presenti in bilancio. Analogo chiarimento andrebbe fornito con riferimento al programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante che vede coinvolto ai fini dell'invio e della raccolta dei dati e delle informazioni aggiuntive molteplici enti ed organismi pubblici.

CAPO VI EMERGENZE FITOSANITARIE

Articolo da 28 a 33

L'articolo 28 stabilisce gli obblighi a carico di qualsiasi soggetto, inclusi gli operatori professionali, in caso di acquisizione di dati e informazioni o di presenza sospetta o effettiva di un Organismo nocivo. In tal caso, è obbligatorio darne immediata informazione al Servizio fitosanitario regionale competente prima di divulgare l'informazione o pubblicarla e adottare immediate misure cautelative per evitarne la diffusione. Si disciplina la conferma ufficiale della presenza di un organismo nocivo da parte del Servizio fitosanitario regionale, e l'adozione delle misure fitosanitarie per eliminare il rischio

di diffusione dell'organismo nocivo nell'attesa della conferma ufficiale. Si dispone, infine, che ogni soggetto, privato o pubblico, adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo in conformità alle disposizioni fomite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tali misure includono anche l'eliminazione di piante, prodotti vegetali o di altri oggetti anche dai siti di proprietà.

L'articolo 29 descrive le modalità di notifica elettronica circa la presenza confermata o sospetta di un organismo nocivo e le prime misure fitosanitarie adottate. L'autorità a cui compete la notifica di ritrovamento e delle prime misure adottate è il Servizio fitosanitario centrale.

L'articolo 30 dispone che il Servizio fitosanitario regionale competente informa senza indugio gli operatori professionali che potrebbero essere coinvolti dalla emergenza fitosanitaria. Il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalità con cui informare il pubblico in merito alle misure adottate o che intende adottare e in merito alle misure che devono essere adottate dagli operatori professionali.

L'articolo 31 disciplina il caso di ritrovamento di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'unione sul territorio nazionale. In particolare, si dispone l'effettuazione di indagini e messa in atto di tutte le necessarie misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena da parte del Servizio fitosanitario regionale competente che ha anche il compito di definire le aree delimitate dove dovranno essere attuate tutte le misure previste. Il Comitato fitosanitario nazionale, nella prima riunione utile, definisce e delibera le misure fitosanitarie urgenti in applicazione del Piano Nazionale di emergenza. Il servizio fitosanitario regionale provvede a elaborare e trasmettere la proposta di Piano di Azione recante le misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione. A sua volta il Servizio fitosanitario centrale istituisce l'emergenza fitosanitaria, adotta il Piano di azione e lo notifica alla Commissione Ue. Per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale, il Servizio fitosanitario centrale attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie. Per l'attuazione delle misure fitosanitarie sul territorio, il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce l'Unità territoriale di emergenza fitosanitaria. Inoltre, si attribuisce competenza ai Servizi fitosanitari regionali in materia di indagini nelle aree delimitate. Si prevedono infine obblighi di notifica del nuovo ritrovamento, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente e la predisposizione di un Pest risk analysis, da parte dell'istituto nazionale di riferimento su richiesta del Servizio fitosanitario centrale, necessario alla determinazione delle misure fitosanitarie di urgenza da parte del Comitato fitosanitario nazionale.

L'articolo 32 stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali attuano o fanno attuare le misure fitosanitarie ufficiali, sul proprio territorio, su tutte le piante, prodotti delle piante e altri oggetti per i quali è confermato un rischio connesso a organismi nocivi, secondo le misure e i principi di gestione dei rischi di cui all'allegato II del regolamento 2016/2031. Le predette misure sono a carico dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. In caso di mancata attuazione, il Servizio fitosanitario regionale interviene coattivamente, ponendo i costi a carico degli interessati.

L'articolo 33 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica. Sono previste forme idonee di pubblicità per le misure fitosanitarie obbligatorie e l'ausilio della forza pubblica, qualora richiesto dai Servizi fitosanitari competenti.

La RT si limita a descrivere sinteticamente le norme.

Al riguardo, si osserva che eventuali profili onerosi per la finanza pubblica potrebbero discendere dalla previsione recata dall'articolo 28 che impone ad ogni soggetto, privato o pubblico, di adottare immediatamente le misure necessarie a

prevenire la diffusione dell'organismo nocivo. Sul punto appare utile acquisire l'avviso del Governo.

CAPO VII REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI

Articoli da 34 a 36

L'articolo 34 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale il Registro Ufficiale degli operatori professionali (Ruop). La competenza a registrare le categorie di operatori professionali e ad aggiornare tali dati nel Sistema informatico fitosanitario è attribuita ai Servizi fitosanitari regionali. Il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, può stabilire che siano registrate ulteriori categorie di operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso alle attività svolte da questi.

L'articolo 35 definisce le modalità di registrazione al RUOP stabilendo che l'operatore professionale presenti una domanda di registrazione al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale indicando tutti gli elementi richiesti dal regolamento europeo. Con provvedimento del Servizio fitosanitario centrale vengono definite le modalità e le procedure operative per il deposito della domanda. Il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale, previa verifica della domanda, registra l'operatore professionale senza indugio e assegna un codice di identificazione univoco, comunicandolo attraverso il Sistema informatico fitosanitario a tutti i restanti Servizi coinvolti.

L'articolo 36 prevede i casi in cui il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale provvede a rettificare o aggiornare i dati o a revocare la registrazione al RUOP.

La RT afferma che il Capo VII riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali, in applicazione degli articoli 65, 66 e 67 del Regolamento 2016/2031 e in linea con quanto già previsto dall'articolo 20 e 24 del d.lgs. 214/2005 ed è costituito dagli articoli 34, 35 e 36.

Le attività normate dal Capo VII saranno svolte con le risorse attualmente disponibili al Servizio Fitosanitario nazionale. Inoltre, la RT specifica che gli oneri derivanti dalle previste attività di controllo sono interamente a carico dell'operatore professionale ai sensi dell'articolo 56 (Diritti obbligatori per i controlli ufficiali) e secondo gli importi di cui all'allegato 3, già stabiliti dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la sostituzione del vigente Registro ufficiale dei produttori (art.20 dlgs. 214/2005) con il nuovo Registro ufficiale degli operatori sanitari possa determinare maggiori oneri per una diversa estensione della platea.

Si osserva poi che il successivo articolo 56 non prevede esplicitamente gli oneri per la gestione del Registro tra quelli a carico dell'operatore professionale, per cui andrebbe valutato l'inserimento di un riferimento nell'articolo 56 all'articolo 34 (come l'attuale articolo 55 del dlgs. 214/2005 contiene un riferimento all'articolo 20 recante

l'attuale registro). In alternativa sarebbe necessario un chiarimento sulle risorse da utilizzare a copertura.

CAPO VIII PASSAPORTO DELLE PIANTE

Articoli da 37 a 41

L'articolo 37 prevede che l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante sia concessa dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale dell'operatore professionale che ne fa richiesta, previa verifica dei requisiti di cui al regolamento 2019/827. Il Servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale è l'autorità competente a cui è attribuita la supervisione dell'emissione del passaporto da parte degli operatori autorizzati. Con provvedimenti del Servizio fitosanitario Centrale su parere del comitato fitosanitario Nazionale vengono stabilite le procedure per il rilascio dell'autorizzazione e definito il documento di orientamento tecnico per gli operatori professionali autorizzati. Inoltre, si individua nel Servizio fitosanitario regionale l'autorità competente per la sostituzione del passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale all'importazione fino al luogo di prima destinazione della merce. Si stabilisce che il passaporto delle piante non è necessario per gli spostamenti di piante e prodotti tra i siti di uno stesso operatore situati nella stessa provincia.

L'articolo 38 disciplina la predisposizione di piani di gestione dei rischi connessi ad organismi nocivi. In particolare, si prevede che l'operatore professionale possa predisporre il piano di gestione dei rischi sopracitati e metterlo a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente. Il Servizio fitosanitario regionale competente ha il compito di verificare tali piani in occasione dei controlli ufficiali e di approvarli se conformi. Qualora il piano di gestione dei rischi non sia più conforme alle prescrizioni il Servizio fitosanitario regionale competente adotta le necessarie misure che possono includere anche una revoca del piano di gestione. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.

L'articolo 39 dispone che il Servizio fitosanitario regionale effettui le ispezioni ufficiali ed eventualmente i campionamenti e le prove per verificare l'osservanza delle prescrizioni da parte degli operatori autorizzati. Si elencano i casi in cui l'autorizzazione al rilascio del passaporto può essere sospesa o revocata dal Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale

L'articolo 40 definisce i casi in cui l'operatore professionale è chiamato a rimuovere o annullare il passaporto delle piante e a darne comunicazione al servizio fitosanitario regionale competente per le successive notifiche al Servizio fitosanitario centrale, alla commissione e agli altri Stati membri. Qualora tale obbligo non sia rispettato dall'operatore professionale è compito del servizio fitosanitario regionale competente annullare il passaporto e rimuoverlo dall'unità di vendita.

L'articolo 41 attribuisce ad un decreto ministeriale la delega al soggetto gestore del Marchio IPPC/FAO per l'esecuzione dei controlli ufficiali su imballaggi in legno previsti dal Capo VI, Sezione 3 del regolamento 2016/2031, definendone le modalità di effettuazione e le relative frequenze di controllo degli operatori professionali. Gli operatori professionali in esame sono registrati al RUOP per il tramite del soggetto gestore che rilascia l'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto. Sono definiti i casi in cui la delega possa essere revocata parzialmente o interamente.

La RT afferma che le attività normate dal Capo VIII saranno svolte con le risorse attualmente disponibili al Servizio Fitosanitario nazionale. Inoltre, la RT specifica che

gli oneri derivanti dalle previste attività di controllo sono interamente a carico dell'operatore professionale ai sensi dell'articolo 56 (Diritti obbligatori per i controlli ufficiali) e secondo gli importi di cui all'allegato 3, già stabiliti dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005.

Al riguardo, relativamente alle attività di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli, non si hanno osservazioni da effettuare, atteso che gli oneri per le predette attività sono a carico dell'operatore professionale. Andrebbero, invece, fornite ulteriori informazioni relativamente agli oneri sostenuti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio per l'organizzazione di attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante, chiarendo se anche dette tipologie di costi sono a carico degli operatori professionali o invece sono a carico del servizio fitosanitario regionale. In tale ultima circostanza andrebbero altresì specificate le risorse a disposizione del predetto servizio per far fronte agli oneri in esame.

CAPO IX CONTROLLI UFFICIALI

Articoli da 42 a 48

L'articolo 42 individua i Servizi fitosanitari regionali quali autorità competenti per i controlli ufficiali su organismi nocivi, su tutti gli operatori professionali e altre persone soggette alle norme del presente provvedimento. L'effettuazione dei controlli ufficiali è svolta conformemente alle procedure di un manuale operativo adottato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale. Si definiscono le modalità di registrazione delle informazioni pertinenti i controlli ufficiali mediante il sistema informatizzato e la loro pubblicazione sul sito web.

L'articolo 43 prevede la possibilità da parte Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di delegare determinati compiti in materia di controlli ufficiali.

L'articolo 44 attribuisce la competenza in materia di controperizia al Servizio fitosanitario regionale competente.

L'articolo 45 individua nei servizi fitosanitari regionali le autorità competente ad effettuare i controlli ufficiali sulle merci in entrata nell'Unione presso i posti di controllo frontaliere. Si definiscono le modalità di esecuzione dei controlli e le relative notifiche. Inoltre, i servizi fitosanitari regionali hanno la competenza di organizzare controlli specifici in collaborazione con operatori portuali, aeroportuali e altre autorità competenti. Essi possono eseguire controlli documentali effettuati a distanza da un posto di controllo frontaliere o presso un punto di controllo differente. Infine, il servizio fitosanitario regionale ha competenza in relazione all'esecuzione di controlli ufficiali su materiali da imballaggio in legno.

L'articolo 46 disciplina i posti di controllo frontaliere stabilendo che i posti di controllo frontaliere e i posti di controllo diversi da questi sono designati dal Servizio fitosanitario centrale, su parere del comitato fitosanitario Nazionale e sono elencati all'allegato 2 del presente provvedimento. Con decreto ministeriale viene aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontaliere e dei relativi centri di ispezione. Si stabilisce che un posto di controllo frontaliere o un centro d'ispezione sia revocato o rimosso dall'allegato 2 qualora vengano meno i requisiti minimi previsti o su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente sentita l'agenzia delle dogane. Tali posti revocati o rimossi possono

essere designati nuovamente dal Servizio fitosanitario centrale, previo parere del comitato fitosanitario Nazionale. Si attribuisce al servizio fitosanitario regionale la competenza di sospendere la designazione di un posto di controllo frontaliero nei casi in cui vi siano rischi sanitari per le piante e i prodotti delle piante. Si prevede che gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettano a disposizione del servizio fitosanitario regionale competente, per quanto di propria competenza, le strutture idonee all'espletamento dell'attività di controllo ufficiale nonché adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie. Analogamente si prevede che le Regioni in cui ricadono i posti di controllo frontalieri assicurano che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza. Infine, si stabilisce l'obbligo per il servizio fitosanitario centrale di pubblicare sul sito web l'elenco aggiornato e le relative informazioni inerenti i posti di controllo frontaliero e i centri di ispezione.

L'articolo 47 prevede la definizione di un piano dei controlli pluriennale nazionale da parte del Servizio fitosanitario Centrale, su parere del comitato fitosanitario nazionale. Si dispone che i servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli sulla base del piano di controllo pluriennale. Infine, si dispone l'elaborazione di un piano di monitoraggio annuale sul materiale di imballaggio in legno da parte del servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

L'articolo 48 dispone che i Servizi fitosanitari regionali, rilascino, previa richiesta da parte di un operatore professionale, il certificato fitosanitario per l'esportazione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti verso un Paese terzo. I predetti Servizi rilasciano anche il certificato di pre-esportazione per piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

La RT afferma che le attività normate dal Capo IX saranno svolte con le risorse attualmente disponibili al Servizio Fitosanitario nazionale. Inoltre, la RT specifica che gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri e le Regioni in cui essi ricadono provvederanno nell'ambito della loro potestà ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 64 del regolamento 2017/625. Tali norme aggiornano e adeguano quanto già previsto dal Capo VIII del decreto legislativo n. 214 del 2005.

Al riguardo, con riferimento alle attività dei servizi fitosanitari regionali recati dagli articoli 42, 45 e 48, essendo i relativi oneri a carico degli operatori professionali ai sensi dell'articolo 56 del presente provvedimento, non si hanno osservazioni da formulare. Andrebbero, invece, fornite maggiori informazioni circa le attività svolte dal servizio fitosanitario nazionale e che la RT afferma saranno svolte con le risorse attualmente disponibili senza fornire ulteriori chiarimenti.

Infine, andrebbe assicurata la sostenibilità degli oneri a carico del bilancio delle regioni laddove si prevede che nel caso in cui in tali enti ricadono i posti di controllo frontalieri essi debbano assicurare il soddisfacimento dei requisiti di propria competenza.

CAPO X
PIANTE, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI A FINI DI PROVE
UFFICIALI, SCIENTIFICI O EDUCATIVI, SPERIMENTALI, DI SELEZIONE VARIETALE O
RIPRODUTTIVI

Articoli 49 e 50

L'articolo 49 disciplina le deroghe temporanee per fini sperimentali. In particolare, si dispone che il Servizio fitosanitario Centrale, su parere del servizio fitosanitario competente per territorio, possa autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti a fini sperimentali. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica il rispetto delle condizioni richieste e l'adozione dei provvedimenti necessari qualora tali condizioni non vengano rispettate, inclusa la revoca dell'autorizzazione da parte del Servizio fitosanitario Centrale su parere del comitato fitosanitario Nazionale.

L'articolo 50 disciplina il riconoscimento e le relative modalità di designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento. In particolare, si prevede la presentazione di una domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale da parte del responsabile della stazione di quarantena o di una struttura di confinamento. A seguito di tale richiesta il servizio fitosanitario regionale competente verifica il soddisfacimento delle prescrizioni richieste. E' il Servizio fitosanitario Centrale, su parere del comitato fitosanitario nazionale, a designare sul territorio nazionale le stazioni di quarantena, le strutture di confinamento e temporaneamente i siti di operatori professionali. Viene definita la procedura con cui il servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento e prescrive, se del caso, azioni correttive. Il Servizio fitosanitario centrale, previo parere del comitato fitosanitario nazionale, può adottare altri provvedimenti inclusa la revoca dell'autorizzazione. Le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti possano lasciare le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione del servizio fitosanitario regionale competente.

La RT afferma che il Servizio fitosanitario centrale svolgerà i compiti assegnati con le risorse previste a legislazione vigente. Inoltre, la RT specifica che gli oneri derivanti dalle attività di controllo dei Servizi fitosanitari regionali, finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni richieste, sono interamente a carico dell'operatore professionale ai sensi dell'articolo 56 (Diritti obbligatori per i controlli ufficiali) e secondo gli importi di cui all'allegato 3, già stabiliti dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005.

Al riguardo, con riferimento alle attività dei servizi fitosanitari regionali recati dall'articolo 49, essendo i relativi oneri a carico degli operatori professionali ai sensi dell'articolo 56 del presente provvedimento, non si hanno osservazioni da formulare. Andrebbero, invece, fornite maggiori informazioni circa le attività svolte dal servizio fitosanitario centrale e che la RT afferma saranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente.

CAPO XI SISTEMA INFORMATIVO FITOSANITARIO

Articoli da 51 a 54

L'articolo 51 istituisce il sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP). Il sistema elabora, tratta e scambia in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario nazionale, tra quest'ultimo e la Commissione europea e, eventualmente, con altre autorità o operatori. Il SIPP integra, ove possibile, gli attuali sistemi informatici delle Amministrazioni centrali e regionali e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi. Il servizio fitosanitario Nazionale su indicazione del comitato fitosanitario nazionale gestisce i dati, le informazioni e i documenti contenuti nel SIPP. Il SIPP è composto dalle sezioni controlli ufficiali e sito web.

L'articolo 52 definisce e descrive la sezione controlli ufficiali del SIPP. Si elencano poi le sottosezioni in cui è organizzata la sezione controlli ufficiali. Inoltre, si prevede un funzionamento integrato del SIPP con il Sistema IMSOC europeo. Con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni.

L'articolo 53 descrive le funzionalità e le finalità della sezione sito web del SIPP. Inoltre, si descrive l'organizzazione della sezione sito web.

L'articolo 54 disciplina in ordine agli obblighi di informazione e comunicazione di informazioni e dati agli operatori professionali e alla cittadinanza. In particolare, si descrive in cosa consiste l'attività di comunicazione per la protezione delle piante. Si individua il servizio fitosanitario centrale quale unità di coordinamento delle attività di comunicazione messe in atto dal servizio fitosanitario nazionale. L'unità per la comunicazione di cui all'articolo 5 comma 2 del presente provvedimento funge da gruppo redazionale per la pubblicazione di informazioni sul sito web e svolge prevalentemente attività di informazione e comunicazione. Il Servizio fitosanitario centrale può avviare specifici programmi di attività volte alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante. Per la realizzazione delle attività del presente articolo si provvede con le risorse afferenti al fondo per la protezione delle piante di cui all'articolo 57.

La RT ribadisce che per le attività descritte si provvede con le risorse afferenti al fondo per la protezione di cui all'articolo 57 e anche il Servizio fitosanitario centrale svolgerà i compiti assegnati con le risorse afferenti al predetto fondo.

Al riguardo, si osserva che il Sistema informativo fitosanitario appare innovativo rispetto alla normativa vigente per cui mentre la RT si limita a ribadire che alle attività recate dalle norme in esame si provvede con le risorse presenti sul fondo per la protezione delle piante, andrebbero invece forniti elementi di dettaglio, circa la quantificazione degli oneri, utili ad effettuare una valutazione di congruità delle risorse presenti sul Fondo di cui all'articolo 57.

Anche per le attività di comunicazione per la protezione delle piante, che appaiono innovative rispetto ai compiti finora attribuiti al Servizio fitosanitario nazionale (cfr. articoli 49 e 50 del d.lgs. 214/2005), andrebbero fornite stime sui relativi costi, posto che saranno coperti dal Fondo di cui all'articolo 57. Si evidenzia che tali attività comprendono secondo l'articolo 54: campagne di informazione; cartelloni e opuscoli;

campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa; iniziative rivolte alle scuole; incontri sui territori.

CAPO XII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

Articolo da 55 a 57

L'articolo 55 introduce le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle norme contenute nel presente decreto e della normativa nazionale e unionale in materia. I Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni e i relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti.

L'articolo 56 dispone che gli oneri per i controlli ufficiali sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all'allegato 3. Si dispone che per i controlli ufficiali sulle merci che entrano nell'Unione i diritti obbligatori sono riscossi presso i posti di controllo frontaliere o presso i punti di controllo dal servizio fitosanitario competente. Con decreto ministeriale i diritti obbligatori di cui al comma 1 possono essere modificati sulla base dei costi effettivi e stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura dei costi del Servizio fitosanitario nazionale. Si specifica che i diritti obbligatori di cui al comma 1 non escludono la riscossione di altri diritti destinati a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connessi ai controlli. Si definiscono le scadenze per la corresponsione dei diritti di cui al presente articolo e si applicano sanzioni in caso di mancato o tardivo versamento dei diritti

L'articolo 57 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di utilizzo e trasferimento del fondo e i criteri di riparto. Al relativo onere pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Infine, relativamente ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività si provvede mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per l'anno 2021 e a 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo per la protezione delle piante.

La RT afferma che le previsioni inerenti i diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui all'articolo 56 non hanno effetto sui conti della finanza pubblica. Per le restanti norme la RT si limita a descriverne i contenuti.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che l'allegato 3 recante gli importi dei diritti obbligatori è presente nel solo documento visibile sul sito del Senato dopo l'analisi tecnico normativa (mentre non risulta presente sul sito della Camera), per cui andrebbe ricollocato dopo l'articolato al fine di conferirgli valore normativo, condizione essenziale per poter riscuotere diritti obbligatori.

Ciò detto, andrebbero fornite informazioni circa il gettito atteso dai diritti obbligatori e dimostrata la loro adeguatezza rispetto agli oneri per i controlli.

In generale, mentre da un raffronto dell'allegato 3 con la normativa vigente gli importi delle tariffe sembrano invariati, si osserva che lo schema in esame prevede

alcune innovazioni quali la designazione del Centro di difesa e certificazione del CREA quale Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (articolo 8), l'istituzione del Segretariato per le emergenze e delle Unità territoriali per la gestione delle emergenze (articoli 9 e 10).

Al fine di verificare l'idoneità dello stanziamento di 3,5 milioni di euro annui previsto dall'articolo 57, appare necessario fornire maggiori elementi di dettaglio circa le varie determinanti dei costi cui le risorse del fondo devono provvedere. La RT rinvia a tale Fondo solo nell'analisi dell'articolo 12 sugli Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale e del Capo XI sul Sistema informativo fitosanitario e il Fondo è invece espressamente citato all'articolo 23 per la formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale e dall'articolo 54 per le attività di comunicazione.

Relativamente all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 (cap. 2815 dello stato di previsione del MEF) andrebbero fornite assicurazioni circa la disponibilità delle predette risorse a decorrere dall'anno 2021 e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

CAPO XIII NORME TRANSITORIO E FINALI

Articoli 58 e 59

L'articolo 58 fa salva la normativa vigente, se non in contrasto con la normativa europea, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente provvedimento. Si dispone che la pubblicazione di dati e delle informazioni previste nel provvedimento in esame avviene nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Si stabilisce che le stazioni di quarantena e i siti di confinamento già designati al momento della pubblicazione del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento e che gli ispettori sanitari e gli agenti fitosanitari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d'ufficio nel Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

L'articolo 59 abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 e successive modificazioni.

La RT afferma che le norme in esame non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.